

*Circolare dello Sviluppo economico per le nuove imprese innovative*

# Start up solo se ha la Scia

## Iscrizione contestuale alla sezione speciale Cdc


DI CINZIA DE STEFANIS

La start up innovativa è tenuta contestualmente all'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese e alla presentazione della Scia al competente sportello unico, anche attraverso la comunicazione unica, ove tale adempimento sia prevista dalla regolamentazione amministrativa locale. Se l'impresa non comunica l'inizio dell'attività contestualmente all'iscrizione non può richiedere la registrazione presso la sezione speciale del registro delle imprese e quindi si iscrive nella sezione ordinaria del registro delle imprese con il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. La richiesta di iscrizione di una società innovativa di nuova costituzione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese deve essere sempre accompagnata dalla denuncia dell'avvio dell'attività, da intendersi come denuncia dell'avvio dell'attività di sviluppo, produzione e commercializzazio-

ne dei prodotti o servizi innovativi. Questo è quanto si legge nella circolare Mise - dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del 29 settembre 2014 prot. n. 0169135. Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei servizi innovativi devono essere tutte

oggetti dell'attività della start up innovativa dopo la sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

**AVVIO ATTIVITÀ START UP.** I tecnici del Mise in risposta al quesito della Cciaa di Reggio Calabria sottolineano che non è possibile denunciare, in sede di iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese la sola attività di ricerca e sviluppo della start up ma il complessivo avvio delle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico con la specificazione di prodotti o dei



servizi. Se per lo svolgimento di queste attività le norme vigenti prevedono l'attivazione di procedimenti autorizzatori o para - autorizzatori, dovrà darsi prova della corretta esecuzione degli stessi (ad esempio mediante allegazione della Scia) nel momento in cui si chiede l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese.

**DICHIARAZIONI POSSESSO DEI REQUISITI START UP.** Non compete all'ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio valutare il merito delle dichiarazioni presentate dai legali rappresentanti delle aspiranti start up. Al regi-

stro delle imprese spetta la sola verifica formale della documentazione presentata e cioè se la stessa è stata sottoscritta dal soggetto legittimato, se la modulistica è stata presentata correttamente e sono state rese

tutte le dichiarazioni previste dalla legge. Alla Camera di commercio non va presentata una documentazione esaustiva tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intende commercializzare per cui, l'istituto camerale, non ha a disposizione elementi istruttori su cui basare la valutazione di merito. Ovviamente non è escluso che la valutazione di merito possa essere effettuato da altri soggetti.

**IO  
ONLINE**

La circolare su  
[www.ItaliaOggi.it/](http://www.ItaliaOggi.it/)  
documenti